

REGIONE PIEMONTE - COMUNICATO

**Comunicato della Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Produzioni agrarie e zootecniche:
Zona Geografica più ampia Piemonte – Testo della proposta di modifica del disciplinare di
produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Lessona.**

Documento allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "LESSONA" Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione Approvato con DPR 03.12.1976 GU 58 del 02.03.1977 Modificato con DM 04.06.2010 GU 145 del 24.06.2010 Modificato con DM 30.11.2011 GU 295 del 20.12.2011 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP	DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "LESSONA" Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione Approvato con DPR 03.12.1976 GU 58 del 02.03.1977 Modificato con DM 04.06.2010 GU 145 del 24.06.2010 Modificato con DM 30.11.2011 GU 295 del 20.12.2011 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1 Denominazione e vini <i>Omissis</i> Articolo 2 Base ampelografica <i>Omissis</i> Articolo 3 Zona di produzione delle uve <i>Omissis</i> Articolo 4 Norme per la viticoltura <i>Omissis</i> Articolo 5 Norme per la vinificazione <i>Omissis</i> Articolo 6 Caratteristiche al consumo <i>Omissis</i> Articolo 7 Designazione e presentazione 1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine "Lessona" e "Lessona" riserva è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. 2. Nella designazione del vino a denominazione	Articolo 1 Denominazione e vini <i>Omissis</i> Articolo 2 Base ampelografica <i>Omissis</i> Articolo 3 Zona di produzione delle uve <i>Omissis</i> Articolo 4 Norme per la viticoltura <i>Omissis</i> Articolo 5 Norme per la vinificazione <i>Omissis</i> Articolo 6 Caratteristiche al consumo <i>Omissis</i> Articolo 7 Designazione e presentazione 1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine "Lessona" e "Lessona" riserva è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. 2. Nella designazione del vino a denominazione

di origine controllata “Lessona” e “Lessona” riserva, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e che non traggano in inganno il consumatore. 3. Nella designazione del vino "Lessona" riserva, la denominazione di origine può essere accompagnata della menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale purché: -le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto; -tale menzione figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010; -coloro che, nella designazione e presentazione del vino "Lessona" riserva, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna" abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino; -la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento; -la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine. 4. Nella designazione e presentazione del vino “Lessona” e “Lessona” riserva, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.	di origine controllata “Lessona” e “Lessona” riserva, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e che non traggano in inganno il consumatore. 3. Nella designazione del vino "Lessona" riserva, la denominazione di origine può essere accompagnata della menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale purché: -le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto; -tale menzione figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010; -coloro che, nella designazione e presentazione del vino "Lessona" riserva, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna" abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino; -la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento; -la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine. 4. Nella designazione e presentazione del vino “Lessona” e “Lessona” riserva, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 5. Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art.1 è consentito l'uso del nome geografico più ampio “Piemonte”, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria. L'indicazione del nome geografico più ampio “Piemonte” dovrà essere posizionata separatamente e al disotto di tutte le indicazioni relative al nome della denominazione e alle menzioni consentite. Dovrà essere riportata in etichetta in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione Lessona, senza alcun obbligo di uguaglianza per il tipo di carattere e il colore.
---	---

Articolo 8
Confezionamento
Omissis

Articolo 9
Legame con l'ambiente geografico
Omissis

Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Omissis

Articolo 8
Confezionamento
Omissis

Articolo 9
Legame con l'ambiente geografico
Omissis

Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Omissis